

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1441

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASSIGLI, MANCINO, DINI, ACCIARINI,
BASSO, BATTAGLIA Giovanni, CALVI, CASTELLANI,
CORTIANA, CREMA, DE ZULUETA, DENTAMARO, DI SIENA,
D’IPPOLITO, FASOLINO, FASSONE, FIRRARELLO, FLAMMIA,
GABURRO, GAGLIONE, GARRAFFA, GRILLO, IERVOLINO,
IOANNUCCI, LABELLARTE, MARITATI, MASCIONI,
MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MONTALBANO,
MONTICONE, MURINEDDU, PETERLINI, PIZZINATO,
ROTONDO, SAMBIN, SCALERA, SODANO Tommaso, TONINI,
TUNIS, TURRONI, VICINI, ZANCAN, GIOVANELLI, GUBERT,
MAINARDI e PIATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2002

Nuove disposizioni sul divieto di fumare

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo si avverte l'esigenza di varare una legge estesa ed efficace sul divieto di fumo nei locali pubblici. Mentre fino a pochi anni fa, da più parti, vi era chi ne negava la pericolosità, oggi invece è ormai certo che il fumo è una delle principali cause di morte, come hanno indubitabilmente dimostrato numerosi riscontri scientifici. Il fumo compromette gravemente la salute, sia nella sua valenza attiva che passiva, determinando tra l'altro l'insorgenza di tumori e malattie cardiovascolari. Vi sono cause che possono essere debellate solo dalla scienza medica e dalla ricerca scientifica, e quindi in tempi lunghi, e sulle quali il legislatore può soltanto intervenire con maggiori stanziamenti per la ricerca. Il fumo invece è l'unica causa su cui si può intervenire dal punto di vista legislativo, conseguendo risultati importanti in tempi molto rapidi.

Il presente disegno di legge prevede di estendere il divieto di fumo a tutti gli spazi confinati, a eccezione di quelli adibiti esclusivamente a uso privato e di quelli adibiti a fumatori e a ciò opportunamente predisposti, e determina sanzioni rigorose per gli inadempimenti e le violazioni.

A riprova che la questione può essere trattata in maniera *bipartisan*, da varie forze politiche, e dagli ultimi due Ministri della salute appartenenti a Governi di diverso colore politico, sono state formulate proposte del tutto analoghe a quella che qui si propone.

Queste proposte governative, anziché trovare un'ampia maggioranza nelle Aule e nelle Commissioni, sono state sorprendentemente bocciate, contribuendo in questo modo a violare un principio costituzionale. L'articolo 32 della Costituzione, infatti, tutela la salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività. Non essendovi dubbio che il fumo sia dannoso, come si legge del resto sugli stessi pacchetti delle sigarette, il rifiuto di un organico disegno di legge in materia sacrificherebbe l'interesse generale e un principio costituzionale a vantaggio di interessi particolari: la *lobby* di quanti, tra gli esercenti pubblici, non vogliono effettuare gli investimenti necessari ad adeguare i propri locali.

Confidiamo, onorevoli senatori, che il Senato non voglia rendersi corresponsabile di una perdurante violazione di un fondamentale principio costituzionale, e che la presente proposta possa avere un sollecito *iter* e giungere a rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. È vietato fumare in tutti gli spazi confinati, ad eccezione di:

- a) quelli adibiti esclusivamente ad uso privato, non aperti al pubblico o ad utenti;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali opportunamente predisposti ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

(Disposizioni per i locali adibiti a fumatori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti.

2. Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria, di cui al comma 1, sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di pubblico ristoro l'area riservata ai fumatori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), non può comunque eccedere un terzo della superficie disponibile del locale.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Le infrazioni al divieto previsto dalla presente legge sono punite con applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

2. Qualora, all'interno di un locale pubblico, si verificano due infrazioni al divieto previsto dalla presente legge, accertate dall'autorità preposta, si applica la sospensione della licenza di esercizio per sette giorni.

Art. 4.

(Entrata in vigore e adempimenti delle regioni e delle province autonome)

1. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da effettuare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accer-

tate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresì le modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai comuni ovvero allo Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti è destinata all'attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal fumo.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Restano in vigore, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

